

Il Mondo del Cavaliere

RIVISTA INTERNAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI



COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE PER LO STUDIO DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

La quota associativa fissata per il 2015, comprensiva dei 4 numeri annuali della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 notiziari semestrali *AIOC* è di Euro 35,00 (trentacinque) per i residenti all'estero Euro 40,00 (quaranta) che possono essere versati sul C/C postale n° 19936582 intestato:

Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche
Casella Postale, numero 932
40100 Bologna

IBAN: IT89F0760102400000019936582
BIC: BPPIITRRXXX.

A seguito della delibera adottata dall'Assemblea dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche del 4 aprile 2014 è stato stabilito che i Soci che versano quale importo associativo 2015 la somma di Euro 525,00 (cinquecentoventicinque) sono iscritti quali Soci Fondatori.

I Soci dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche hanno diritto ad un servizio telefonico gratuito di consulenza sulla materia cavalleresca telefonando dalle 18 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ai numeri: 051.271124 - 0549.900323 oppure 388.0010099. In caso di assenza è possibile lasciare un messaggio in segreteria indicando esattamente nome, cognome, numero telefonico e motivo della telefonata, in modo da poter essere richiamati e ricevere ugualmente risposta.

TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E PREDICATI - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che, non essendo proprio compito entrare in merito alla validità giuridica di titoli accademici, cavallereschi o nobiliari, i nominativi sono pubblicati negli Studi oppure nelle rubriche: Associazioni, Ordini Cavallereschi, Cronaca e Recensioni così come ricevuti, senza attribuire ad essi alcun valore o entrare nel merito, ma generalmente così come vengono indicati sui certificati di stato civile del Paese dove gli interessati godono la cittadinanza. Si pubblicano anche concessioni o promozioni relative a Decorazioni od Ordini Cavallereschi autorizzabili nella Repubblica Italiana in base alla legge 3 marzo 1951, numero 178. Si rendono note le nomine e gli avanzamenti di grado delle Forze Armate (o assimilabili), e quei riconoscimenti provenienti direttamente dalle Autorità della Repubblica Italiana o dei Paesi riconosciuti dal Governo Italiano. Si vuole precisare che il nostro scopo è quello di sforzarsi per presentare scientificamente ai lettori il numero più elevato di studi o notizie sulle scienze documentarie della storia, effettuando sempre il più rigoroso controllo delle informazioni rese disponibili; tuttavia siamo obbligati talvolta a editare notizie e studi che contengono trattamenti, titolature nobiliari e predicati o titoli cavallereschi, che possono non essere accettati come validi dalle organizzazioni che editano *Il Mondo del Cavaliere*, che fondano il loro lavoro esclusivamente sul serio rigore scientifico. Purtroppo dobbiamo talvolta trovare soluzioni di opportunità che oltrepassano i nostri postulati, ad esempio non eliminando da un documento riportato una titolatura o un trattamento impropri. Vogliamo ricordare che la Repubblica Italiana non riconosce i titoli nobiliari, ed aggiungiamo che la Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 26 giugno 1967 ha dichiarato incostituzionale tutta la legislazione nobiliare emanata durante il Regno d'Italia (che era il successore degli Stati Preunitari), ragione per cui considerando anche l'introduzione della legge sul divorzio (legge n. 898/1970) e quella della riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975) non sarebbe certa nessuna attribuzione in ambito nobiliare e noi ci atteniamo a questi dettami ritenendoli validi. Poiché solo il sovrano sul trono o l'autorità statale dove è contemplata la legislazione nobiliare possono concedere e riconoscere onori, dignità e titoli di natura nobiliare, tutti gli altri provvedimenti per noi sono privi di qualunque efficacia o valore ad esclusione di quello morale nell'ambito privato. Quando perciò pubblichiamo studi riferiti a documenti conservati in archivi pubblici ci tocca accettare quanto in essi indicato, pur sapendo che le attribuzioni possono essere prive del diritto, inesatte, o, peggio ancora, provenienti da falsificazioni antiche o recenti. Anche nel caso di eventuali dispute dinastiche all'interno di Case già Sovrane, mantenendoci al di sopra delle parti, attribuiamo titolature e trattamenti così come pervengono, senza entrare nel merito.

Sommario



In 1° di copertina:

La regina Fabiola con re Baldovino dei Belgi.

In 4° di copertina:

Stemma della Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi.

Applicabilità delle leggi dinastiche nel XXI secolo. 3

G.B. Cersòsimo

Fabiola de Mora y Aragón, regina dei Belgi (1928-2014). 5

A. Lembo

Residualità cavalleresca austro-ungarica all'alba della Prima Guerra Mondiale. 7

F. de Montemayor

Una Corporazione Nobiliare Spagnola d'ispirazione borbonica: il Capitolo Nobile di Ferdinando VI. 11

P.F. degli Uberti

La VI Edizione del Premio Internazionale Dr. Otto d'Asburgo. 15

Cronaca ed eventi. 22

Lettere al direttore

da Prof. Roberto Romano su Ordine militare del Santissimo Salvatore di S. Brigida di Svezia, con relativa risposta. 31

OPINIONI DEGLI ARTICOLI - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che i pareri e le opinioni espresse nei lavori che pubblica rappresentano l'esclusivo pensiero dei loro autori, senza per questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte le responsabilità sulle affermazioni contenute negli articoli, come pure rende noto che i collaboratori, per il solo fatto di scrivere sulla rivista, non si devono sentire identificati con le opinioni espresse nell'EDITORIALE.

In questa pubblicazione di carattere scientifico articoli, note e recensioni vengono pubblicati gratuitamente.

Gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Il Mondo del Cavaliere

Rivista Internazionale sugli Ordini Cavallereschi

è l'organo ufficiale della Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi, ed anche il bollettino del Consiglio Direttivo e rivista dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - AIOC.

Direttore Responsabile: Pier Felice degli Uberti

Segretario di Redazione: Maria Loredana Pinotti

Quota d'iscrizione in qualità di Socio dell'A.I.O.C. 2015, comprensiva dei 4 numeri della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 Notiziari semestrali AIOC: Euro 35,00 (residenti estero Euro 40,00).

Solo Abbonamento 2015: Euro 40,00.

Numero singolo od arretrato: Euro 12,00.

Tutta la corrispondenza deve essere inviata a:

Il Mondo del Cavaliere - c/c AIOC

Casella Postale, 932 - 40100 Bologna

Tel. 0549.900323 - Tel./Fax 051.271124 Cell. 388.0010099

<http://www.icoregister.org/> e-mail: aioc@iol.it

Applicabilità delle leggi dinastiche nel XXI secolo

Per leggi di successione dinastica si intende il complesso di norme che regolano le dinastie in merito alla successione al trono e all'appartenenza a quella dinastia stessa, derivando da esse il diritto a uno specifico rango, titolo e trattamento, e, di conseguenza, l' idoneità a rivestire determinate cariche dello Stato. Questo complesso di norme rientra nell'ambito del diritto dinastico e di quello pubblico e si distingue dalla successione civile, regolamentata dal diritto civile. Le norme di successione dinastica stabiliscono i requisiti per la titolarità dei diritti di accesso al trono e normalmente distinguono una linea all'interno della quale si trasmette la corona. Le norme di successione pongono come principale finalità quella di facilitare la trasmissione della corona in modo da evitare dispute per la conquista del potere, motivo per cui di norma prevedono dei meccanismi automatici, senza che vi sia bisogno di una preventiva designazione da parte del sovrano "uscente" o di altro organo. Le leggi di successione non hanno per oggetto lo Stato, bensì la dinastia che ha giurisdizione sovrana sullo Stato. Per questo motivo, talvolta, dette leggi non si trovano espresse nelle Costituzioni dei Regni, in quanto queste ultime



In alto, Sisto e Maddalena di Borbone Parma. Sopra, Ferdinando e Chantal di Borbone Due Sicilie. Sotto, Pedro e Sofia di Borbone Due Sicilie, i cui matrimoni non furono immediatamente riconosciuti uguali dal Capo della Casa, ma si dimostrarono nel tempo sempre ben riusciti

regolamentano i rapporti tra gli organi dello Stato o stabiliscono i principi fondamentali della convivenza civile nello Stato, mentre per la successione si rimanda, a norme - scritte o non scritte - particolari e caratteristiche della dinastia. Talvolta uno Stato possiede una propria legge di successione che può divergere da quella della dinastia regnante, come nei casi degli Hannover o dei Lussemburgo. In Europa le leggi di successione dinastica cominciano a fissarsi a partire dal XIII secolo e vengono incorporate nelle cosiddette Leggi Fondamentali dello Stato, che regolamentano la modalità di successione (ad es. primogenitura maschile), fissando quali siano i requisiti per essere considerati candidati alla stessa. Infatti, non basta essere membri della Famiglia Sovrana per rientrare in detta categoria, occorrendo anche essere legittimi discendenti (per linea usualmente, ma non sempre, maschile) del principe sovrano dello Stato in questione, e rispettare un codice di onore e di sottomissione alla monarchia che si manifesta in pieno nel contratto matrimoniale: in tutte le leggi di successione dei regni e principati d'Europa ritroviamo l'obbligo di contrarre matrimoni tra pari e con il preventivo assenso del sovrano, che in casi del tutto eccezionali può acconsentire a un'unione diseguale o ammettere alla successione rami non dinastici. Tale obbligo di contrarre matrimoni tra pari è previsto da quelle regole che normalmente vanno in senso lato sotto la denominazione di Legge salica.

Dopo la seconda guerra mondiale, a seguito dell'affermarsi dell'ordine liberal-democratico (a prevalenza repubblicana) internazionale nel quale la presenza dominante dell'istituto monarchico si è ridotta in modo considerevole, i matrimoni dinastici e politici sono a loro volta diminuiti. Nei Paesi Bassi il diritto di autorizzare o meno il matrimonio di un membro della famiglia reale è riconosciuto anche al parlamento. Per quanto riguarda la discendenza da matrimoni in seguito dichiarati nulli dall'autorità ecclesiastica, normalmente le si riconoscono i diritti di successione come discendenza pienamente legittima, ma la storia offre esempi anche contrari. Il cambiamento delle leggi di successione ha determinato nel corso dei secoli conflitti tra coloro che perdevano i loro diritti e coloro che invece vi venivano ammessi, come ad esempio le guerre carliste in Spagna e migueliste in Portogallo. In effetti, similmente a quanto avviene nel diritto internazionale nel caso della formazione di nuove norme consuetudinarie, la modifica di una legge di successione comporta la violazione dell'antica legittimità, instaurandone una nuova e causando una serie di dispute connesse alla ne-



gazione di diritti precedentemente acquisiti; è per questo che tale operazione deve avvenire il più possibile in modo condiviso e con il consenso di tutti i membri della dinastia ammessi alla successione e può eventualmente essere seguita o accompagnata da un pronunciamento del parlamento o degli organi più autorevoli dello Stato. Tradizionalmente il re, se è sciolto dall'osservanza delle leggi che egli stesso sanziona (legibus solutus), è comunque sottoposto alle "leggi fondamentali del Regno", secondo un'espressione usata ai tempi di Richelieu, cioè le leggi che regolamentano la successione, l'adesione a una certa religione e l'insieme di norme morali e di rispetto delle tradizioni del regno, che in realtà resteranno scarsamente delineate consentendo l'opera riformistica e razionalizzatrice delle monarchie assolute.

Filippo (VIII) d'Orleans nella dichiarazione del 15 luglio 1901 afferma: *"Per tutte le famiglie reali la fedeltà alle proprie leggi tradizionali è una condizione indispensabile di esistenza. Questa fedeltà è l'unica salvaguardia delle famiglie reali deposte. Senza questa fedeltà ci sarebbero solo il capriccio e l'arbitrio, con tutte le loro conseguenze: l'invasione, la violazione dei diritti degli altri, conflitti e rovine"*. Se le modifiche alle leggi di successione di una dinastia regnante possono determinare delle crisi di legittimità, nel caso delle famiglie non più regnanti, queste non fanno altro che alimentare dispute dinastiche. Quindi occorre vagliare scrupolosamente l'autorità con la quale il capo della Casa dà corpo alla modifica, se cioè abbia il potere di farlo, e verificare che tale atto sia riconosciuto come legittimo dagli altri membri. Normalmente, i pretendenti dell'età precedente al secondo dopo-guerra (in particolare i conti di Parigi), quando il principio monarchico era ancora vivo, si attribuivano esclusivamente il diritto di interpretare, attuare e difendere le leggi dinastiche e non quello di modificarle; oggi nel XXI secolo riscontriamo una evoluzione del pensiero politico legato alle passate dinastie: i discendenti di quelle dinastie europee che persero i loro troni fra il XIX secolo e la fine della II Guerra Mondiale non rivendicano più il trono perso, ma va detto che, se anche presentarono allo Stato successorio (che spesso non coincide più neppure con quello che ne porta il nome) una formale rinuncia alla pretesa a quel trono, essa era condizionata, essendo fatta al solo scopo di poter mettere piede nel Paese



Il 31 maggio 1961 mediante dichiarazione scritta, S.A.I.R. l'arciduca Otto rinunciò ai suoi diritti al trono austriaco, così come alla sua appartenenza alla Casa d'Asburgo-Lorena, dichiarandosi cittadino austriaco. Questo atto di fantapolitica fatto per soddisfare la Repubblica austriaca e consentire i viaggi dell'arciduca in Austria, fu considerato privo di efficacia da tutti i membri della Famiglia Imperiale, dalle altre dinastie e dalla Santa Sede, in più tale rinuncia può ritenersi nulla perché la Repubblica d'Austria occupa solo una parte dei territori dell'Impero austriaco, e perché rappresenta una aperta violazione del diritto alla propria identità

o riavere i propri beni privati e come tale contraria ai principi dei diritti dell'uomo e non valida né effettiva (né avrebbe valenza per la discendenza). Tuttavia tali discendenti continuano a considerarsi la concretizzazione di quella tradizione storica che li vede come la rappresentazione di uno Stato che non c'è più. Oggi l'ultima espressione di una sovranità affievolita è data dalla continuità del conferimento dei sistemi d'onore dinastici (intesi come ordini, onorificenze e decorazioni), ma i discendenti di queste dinastie che dovrebbero considerarsi soggetti di diritto internazionale sono relegati nella realtà di ogni giorno all'ambito del diritto privato, sebbene vi siano alcune eccezioni che pur rappresentando una Casa che fu sovrana nel passato, contemporaneamente appartengono ad una dinastia¹ ancora sul trono, cosa all'epoca dei loro regni impossibile. Quindi in un mondo completamente diverso da quello che pose quei punti fissi divenuti nel tempo leggi dinastiche, esse presentano norme la cui applicabilità non risulta più utile al raggiungimento dei fini preposti da quelle stesse leggi, facendo sì che la totalità dei discendenti non le rispetti² più, utilizzando parametri diversi dal passato per tenere uniti i discendenti della dinastia, come ad esempio l'assenso di quasi la totalità degli aventi diritto, il pubblico riconoscimento delle altre dinastie o dei loro discendenti, del SMOM, della Santa Sede (per i cattolici), l'opportunità sociale. Questa è oggi la ragione per cui assistiamo all'aumento esponenziale delle dispute dinastiche che non hanno un'autorità certa che possa dirimerle e che causano sempre più confusione fra i loro pochi seguaci. Aggiungo che oggi si va ancora più avanti pensando addirittura ad un possibile mutamento dell'ordine successorio tradizionale. In conclusione se un tempo ero profondamente contrario ad una diversa applicazione delle leggi dinastiche, oggi affermo che se si vuole conservare la tradizione legata a quegli Stati che costruirono la storia d'Europa è necessario un compromesso che salvaguardi quanto di buono quel patrimonio morale potrebbe ancora dare.

¹ Per esempio Modena (Belgio), Due Sicilie (ordine successorio tradizionale di Spagna), Parma (Olanda e Lussemburgo).

² In tutte le dinastie preunitarie nel corso degli anni dalla perdita del trono sono state violate le leggi dinastiche, ma questo non pregiudica senza entrare nel merito il pubblico riconoscimento dovuto al Capo della Casa da parte di organismi statuali o religiosi.